

disciplina il reato di pornografia su Internet sanzionando coloro che utilizzano o inducono minori ad essere rappresentati in materiale di natura pornografica, che ne promuovono la distribuzione, la pubblicizzazione, la diffusione e l'offerta, che ne detengono copia. Dette circostanze rilevano in termini giudiziari sopprimendo l'opzione alternativa tra pene detentive e pene pecuniarie e vanno ben oltre la collocazione geografica del reato, nell'osservanza del principio di extraterritorialità. Al reo, inoltre, non è concessa alcuna possibilità di patteggiare nel caso in cui siano state configurate specifiche fattispecie del reato in esame e ulteriori circostanze di specie permettono di eseguire l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

Il quadro legislativo ora delineato è stato successivamente integrato con il recepimento sia della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale organizzato (legge 16 marzo 2006, n. 46) sia della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informativa (legge 18 marzo 2008, n. 48).

Sotto il profilo istituzionale, nella risposta sono stati menzionati alcuni organismi competenti per il monitoraggio circa l'attuazione delle misure legislative sopra richiamate: l'*Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile*, con il compito di acquisire ed inserire in una apposita banca dati tutte le informazioni relative alle attività, svolte dalle pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori; il *Centro nazionale per il contrasto della pedo-pornografia sulla rete Internet*, competente per la raccolta delle segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete Internet e di altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti.

Particolare rilievo è stato attribuito, nella risposta, alle collaborazioni tra istituzioni e società civile nella elaborazione e realizzazione di attività di sensibilizzazione, azioni di natura programmatica e di formazione, al fine di preservare i minori dal fenomeno pornografico nella sua complessità. Esemplificativa è stata la creazione, da parte dell'allora Ministero delle comunicazioni, del sito [www.tiseiconnesso.it](http://www.tiseiconnesso.it) rivolto prevalentemente ai ragazzi, ma dotato di una sezione per i genitori e di una per gli insegnanti, per informarli sulle precauzioni necessarie nell'utilizzo delle nuove tecnologie (internet e cellulari).

Sono stati menzionati altresì due importanti Codici di condotta, elaborati con il supporto degli operatori di telefonia mobile: il *Codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori*, promosso dal Ministero delle comunicazioni e firmato il 16 febbraio 2005 dagli operatori di telefonia mobile, atto a disciplinare il diritto di informazione e la libertà di espressione, garantendo il pieno rispetto della tutela e della protezione dei minori; e il *Codice di autoregolamentazione "Internet e minori"*, quale strumento di tutela dei minori *on line* sulla base di regole condivise dagli operatori dell'industria del web.

Infine, nella risposta si fa menzione anche del contributo dell'Italia nel quadro della cooperazione internazionale mediante la partecipazione attiva alla definizione di strategie di indagine e sistemi tecnologici applicati alle modalità investigative di base: un esempio per tutti, il coinvolgimento nei lavori del tavolo operativo permanente "AWF Twins" presso Europol e del gruppo di lavoro europeo COSPOL, preposto alla condivisione più generale di piani d'azione comune, e l'adesione all'associazione tra organismi di Polizia "Virtual Global Task Force" che interessa anche Australia, Canada, Regno Unito e Stati Uniti con lo scopo di tutelare i piccoli utenti della rete attraverso la prevenzione e la repressione di reati nel campo della pedopornografia.

**c) Aprile 2009 – Questionario onusiano congiunto da parte di varie Procedure Speciali in materia di detenzione arbitraria, terrorismo ed immigrazione**

Nell'aprile 2009, varie Procedure Speciali delle Nazioni Unite (Relatore Speciale sulla Tortura, Relatore Speciale sul Terrorismo, Gruppo di Lavoro Detenzione Arbitraria, Gruppo di Lavoro Sparizioni Forzate) hanno trasmesso un questionario congiunto alle Autorità italiane, per ottenere informazioni relativamente alle politiche ed alle misure di contrasto al terrorismo adottate dal 2001 in poi.

Il 16 luglio 2009, il CIDU ha così trasmesso alle Nazioni Unite a Ginevra una sintetica risposta predisposta sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, con cui si ricordava il rispetto per la Costituzione del 1948 - contemporanea ed in linea con la Dichiarazione Universale per i Diritti dell'Uomo -, i poteri dell'Autorità giudiziaria e degli altri organi nazionali, in particolare in materia di sicurezza nazionale, non mancando di sottolineare che in questi anni non è mai stato introdotto lo stato di emergenza.

**d) Aprile 2009 – Lettera del Presidente del Comitato prevenzione tortura del Consiglio d'Europa (CPT) con richiesta di informazioni relativamente alla situazione delle persone trattenute presso il Centro per immigrati di Lampedusa**

Il 15 aprile 2009, il Presidente del Comitato Prevenzione Tortura chiedeva alle Autorità italiane informazioni sulla situazione delle persone trattenute presso i Centri per immigrati presenti sull'isola di Lampedusa. Il 19 maggio 2009, il CIDU provvedeva a trasmettere a Strasburgo la risposta, redatta con l'ausilio delle amministrazioni competenti, incentrata sulle politiche italiane in materia attuate nel rispetto della

normativa comunitaria di riferimento (tra le altre, la Direttiva UE n.9/03). In occasione di tale risposta, si sono ricordate le misure adottate dal Ministero dell'Interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, per garantire adeguati standard di vita all'interno dei Centri. Più in generale, il CIDU ha sottolineato che circa la metà degli immigrati giunti sull'isola di Lampedusa ha ottenuto e beneficiato di misure di protezione internazionale: un risultato degno di nota se si considera che nel solo 2008, il numero degli immigrati transitati sull'Isola è stato pari a 30,000 stranieri. *“Dinanzi a tale situazione, le Autorità competenti – ha ricordato il documento – hanno deciso, nel gennaio 2009, di distaccare sull'Isola alcuni giudici di pace in funzione presso il Tribunale di Agrigento, nonché la Commissione Territoriale di Trapani, al fine di assicurare la corretta e più spedita esecuzione delle procedure previste in materia di immigrazione ed asilo”.*

**e) Maggio 2009 - Richiesta di informazioni da parte dell'OSCE (ODHIR Contact Point for Roma and Sinti Issues and advisers to the OSCE High Commissioner on National Minorities) sul riconoscimento dello status di minoranza storico-linguistica della comunità Rom**

Nel maggio 2009 è pervenuta all'Italia la richiesta dell'OSCE di illustrare le ragioni del mancato riconoscimento dello status di minoranza storico-linguistica alle comunità Rom e Sinti.

Il CIDU ha provveduto a redigere un ampio documento sulla situazione delle minoranze nel nostro Paese, partendo dalle basi costituzionali, e dalla norme volte alla protezione dei diritti e libertà fondamentali, ed in linea con i principi sanciti a livello internazionale (Convenzione europea su diritti umani e libertà fondamentali,

Dichiarazione universale sui diritti umani, Patto internazionale sui diritti civili e politici), a difesa di varie categorie quali donne, bambini ed altri gruppi vulnerabili.

Quanto alle minoranze linguistiche, è stata richiamato l'art. 6 della Costituzione, che sancisce: “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”, cui si ispira la legislazione italiana sulla protezione delle minoranze.

A tal proposito è stata richiamata la legge 15 dicembre 1998, n. 482, “*Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche*” ed il Regolamento di attuazione, adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 345, del 2 maggio 2001.

Nel riaffermare l'unità linguistica della lingua italiana (art. 1), tale legge mira a proteggere, in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali, la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (art.2).

L'identificazione delle minoranze linguistiche ammesse a tale sistema di protezione consente il formale riconoscimento delle stesse e sottolinea il ruolo primario che devono svolgere regioni e autorità locali, nell'ottica della piena realizzazione del principio di sussidiarietà, il quale prevede – con attenzione all'effettivo coinvolgimento delle minoranze in questione – la specifica responsabilità degli enti locali nell'identificazione delle aree cui applicare tale legislazione. In aggiunta, si prevede l'introduzione, per le minoranze storiche, di previsioni sull'insegnamento e l'utilizzo delle lingue minoritarie dinanzi alla pubblica amministrazione.

Attraverso il rafforzamento del quadro legislativo si mira alla protezione delle minoranze linguistiche che storicamente vivono nel Paese.

Il criterio base per la definizione di “minoranza linguistica” è la stabilità e la durata dell’insediamento in una delimitata area del Paese, e non è questo il caso delle comunità Rom e Sinti.

Pertanto, durante il dibattito parlamentare, la situazione dei Rom e dei Sinti non è stata inclusa nella legge in esame, in ragione delle specificità di tale minoranza.

E’ stato evidenziato che le popolazioni Rom e Sinti non possono essere considerate un gruppo separato dal resto della popolazione, poiché la legislazione italiana prevede misure specifiche a loro favore, incluso iscrizione all’anagrafe, libertà di movimento, permessi di lavoro ed educazione.

In termini pratici, la legislazione italiana non prevede alcuna distinzione tra cittadini sulla base della loro origine etnica, linguistica o religiosa.

**f) Giugno 2009 – Lettera del Comitato prevenzione tortura del Consiglio d’Europa (CPT) di richiesta informazioni relativamente alle misure di sicurezza adottate in previsione del G-8 (L’Aquila, 8-10 luglio 2009)**

Nello svolgimento del proprio mandato di Prevenzione, il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) presta particolare attenzione alle misure adottate dai Paesi europei in materia di mantenimento dell’ordine nel contesto di manifestazioni pubbliche che si svolgano in occasione dei più importanti vertici internazionali. Pertanto, in vista del Vertice G8 dei Capi di Stato e di Governo, tenutosi a L’Aquila, dall’8 al 10 luglio 2009, il CPT ha richiesto specifiche informazioni sulla sicurezza, a cui il CIDU ha provveduto a rispondere il 3 luglio 2009, rassicurando detto meccanismo internazionale sulle misure adottate in materia di ordine pubblico, incluse: 1. le linee-guida per il G8, basate sulla normativa che disciplina le Forze dell’ordine ed in particolare i poteri ordinari della

polizia in caso di eventuali proteste e dimostrazioni pubbliche; 2. la normativa in materia di pronta informazione alle Autorità consolari, qualora stranieri dovessero essere sottoposti a fermo o arresto.

**g) Luglio 2009 – Lettera del Presidente del Comitato prevenzione tortura del Consiglio d’Europa (CPT) di richiesta di informazioni su respingimenti in mare**

Il 22 luglio 2009, il CIDU forniva indicazioni dettagliate relativamente alla normativa di riferimento applicata alle operazioni in mare “di rinvio verso i Paesi richiedenti”, degli immigrati soccorsi in acque internazionali tra maggio e luglio 2009.

**h) Luglio 2009 – Richiesta di informazioni sul campo Rom Bacula da parte dell’Esperto Indipendente delle Nazioni Unite sulle minoranze e del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sul diritto all’alloggio come componente del diritto ad uno standard di vita adeguato e sul diritto alla non-discriminazione in tale contesto**

Nel luglio 2009, l’Esperto Indipendente delle Nazioni Unite sulle minoranze ed il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sul diritto all’alloggio come componente del diritto ad uno standard di vita adeguato e sul diritto alla non-discriminazione in tale contesto, hanno indirizzato al nostro Paese una lettera congiunta con richiesta di informazioni circa lo sgombero, avvenuto il 31 marzo 2009, della comunità Rom che viveva in Via Ardissona, sotto il cavalcavia “Bacula” – precedentemente chiamato ponte Ghisolfa - nei pressi di Milano. Il CIDU, consultate le amministrazioni competenti, ha provveduto a formulare adeguata risposta.

**i) Luglio 2009 – Ricorso individuale al Comitato ONU per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW)**

Ai primi di luglio 2009, il CIDU riceveva copia del ricorso presentato, da una cittadina sudanese, con passaporto inglese, residente in Italia, presso il Comitato ONU sui diritti delle donne (CEDAW), in applicazione del Protocollo Opzionale alla Convenzione di riferimento che consente la procedura del ricorso individuale in caso di presunta violazione dei diritti sanciti nella Convenzione CEDAW, da parte dello Stato-parte.

In attuazione e nel pieno rispetto normativo degli strumenti internazionali, il CIDU forniva, il 15 settembre 2009, un’ampia risposta, volta a sottolineare l’infondatezza del ricorso individuale in questione, poiché incentrato su una presunta violazione dei diritti e delle garanzie previste dalla legislazione in materia di violenza domestica, in materia di non discriminazione, parità giuridica tra uomo e donna, ed applicazione delle garanzie processuali, non suffragati né da elementi di diritto né da elementi di fatto adeguati.

**j) Ottobre 2009 – Richiesta di informazione dell’OHCHR sul quadro nazionale sulla protezione e promozione dei diritti umani delle persone con disabilità**

Con la Risoluzione n. 10/7 (par. 17), il Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite ha investito l’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR) del compito di redigere uno studio per rafforzare la coscienza sulla struttura ed il ruolo dei meccanismi nazionali per l’applicazione ed il monitoraggio della *Convenzione sui diritti delle persone con disabilità*. Conseguentemente, l’OHCHR ha richiesto al CIDU informazioni

sul quadro nazionale relativo alla protezione e promozione dei diritti umani delle persone con disabilità.

Il documento di risposta ha riportato i termini della ratifica da parte dell'Italia della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del suo Protocollo opzionale, avvenuta con legge 3 marzo 2009, n. 18, la quale prevede, tra l'altro, l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, del quale si è ampiamente descritta struttura e funzionamento.

In particolare, è stato spiegato che si tratta di un organo collegiale, istituito presso il Ministero della salute, del lavoro e delle politiche sociali al fine di promuovere l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla relativa Convenzione delle Nazioni Unite.

In seno all'Osservatorio sono rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le autonomie locali; gli Istituti di previdenza; l'Istituto nazionale di statistica; le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro; le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità.

Si è precisato infine che l'Osservatorio è investito dei seguenti compiti: promuovere l'attuazione della Convenzione in raccordo con il CIDU; predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; predisporre la relazione sullo stato di

attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 dell'art. 5 della l.18 del 2009; promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

**k) Novembre 2009 - Richiesta di informazioni da parte del Presidente del Comitato prevenzione tortura del Consiglio d'Europa (CPT) su due casi individuali, verificatisi in Italia nel 2009**

In osservanza della Convenzione europea di riferimento, il CIDU provvedeva, il 15 dicembre 2009, a fornire informazioni sugli accertamenti giudiziari, referti medici e rapporti amministrativi, concernenti alcuni casi specifici.

**5. ALTRE ATTIVITÀ DEL CIDU**

Da sottolineare, oltre alle attività riportate, anche l'impegno del CIDU nella definizione di un disegno di legge governativo per l'istituzione di una Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, in attuazione della Risoluzione delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, la quale impegna gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

PAGINA BIANCA

**APPENDICE**

## NATURA E FUNZIONAMENTO DEL CIDU

Il Comitato interministeriale dei diritti umani (CIDU) è stato istituito presso il Ministero degli affari esteri con decreto ministeriale n. 519 del 15 febbraio del 1978, il quale ha subito nel corso degli anni varie modifiche, da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2007, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2007, n. 198.

Il CIDU è finanziato con legge *ad hoc* del 19 marzo 1999, n. 80, la quale, al comma 2 dell'articolo 1 prevede la presentazione di un Relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta e sulla situazione dei diritti umani in Italia.

Il Comitato interministeriale dei diritti umani è responsabile della predisposizione dei rapporti periodici o *ad hoc* che l'Italia ha l'obbligo di presentare agli organi di monitoraggio delle Organizzazioni internazionali competenti in materia di diritti umani, come le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa. Esso inoltre conduce un sistematico esame delle misure legislative, regolamentari, amministrative e di altro genere adottate dall'ordinamento nazionale, rivolgendo un'attenzione specifica all'attività di Governo finalizzata all'adempimento degli impegni previsti dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani, verificando l'attuazione delle Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito e la loro concreta osservanza sul territorio nazionale.

Il Comitato interministeriale dei diritti umani è stato oggetto di riordino col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2007 e risulta attualmente composto da un Presidente, funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri; da un Vice-Presidente, nominato dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, da un Segretario generale, nominato dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro

per i diritti e le pari opportunità. Di esso fanno poi parte un rappresentante effettivo ed uno supplente della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, del Dipartimento per le politiche per la famiglia nonché del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri della difesa, della giustizia, dell'interno, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e della previdenza sociale, della solidarietà sociale, della salute e delle comunicazioni, del Comando generale dell'arma dei carabinieri, del Comando generale del Corpo della guardia di finanza, della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, del Consiglio superiore della magistratura (Segretariato), dell'Istituto nazionale di statistica, dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, della Commissione italiana per l'UNESCO, del Comitato UNICEF per l'Italia, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, della Società italiana per l'organizzazione internazionale, dell'Unione delle province d'Italia. Del Comitato sono inoltre membri tre eminenti personalità del mondo accademico e scientifico - nominate dal Presidente del Consiglio, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i diritti e le pari opportunità per un periodo di tre anni. Per svolgere i suoi compiti, il Comitato interministeriale dei diritti umani si avvale di un Ufficio di segreteria composto da funzionari ed esperti qualificati nel settore dei diritti dell'uomo.

Il Comitato interministeriale dei diritti umani si riunisce in sessioni plenarie nonché in gruppi di lavoro tematici per la redazione e la discussione dei rapporti periodici e per la preparazione delle visite nel nostro Paese da parte dei Relatori speciali degli organismi internazionali. Considerata la natura strettamente governativa di tale attività, del Comitato non fanno parte rappresentanti del settore non governativo. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni il Comitato interministeriale dei diritti umani ha gradualmente intensificato i contatti con la società civile, sia coinvolgendo i

rappresentanti delle organizzazioni non governative nella raccolta dei dati necessari alla stesura dei vari rapporti, sia organizzando incontri con le principali ONG del settore per un confronto organico e costruttivo sulle linee di indirizzo che il Governo italiano adotta in materia di diritti umani in occasione delle principali scadenze internazionali.

Le principali Convenzioni internazionali oggetto dell'attività del Comitato interministeriale dei diritti umani, oltre alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, sono: il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; il Patto internazionale sui diritti civili e politici; la Convenzione contro la discriminazione razziale; la Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne; la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti; la Convenzione sui diritti del fanciullo ed i relativi Protocolli.

Il Comitato interministeriale dei diritti umani ha altresì il compito di svolgere le cosiddette attività di *follow-up*, tra cui la preparazione delle risposte italiane ai commenti, alle osservazioni ed ai quesiti emersi, formulati dagli organi di controllo istituiti nell'ambito dei principali strumenti giuridici convenzionali in materia di diritti umani. Da segnalare, in questo contesto, l'azione di valutazione dello stato di attuazione delle raccomandazioni e dei rilievi indirizzati all'Italia da parte di tutti i suddetti organi di controllo operanti nei sistemi delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, tramite la quale il Comitato interministeriale dei diritti umani si propone di verificare la fondatezza dei rilievi medesimi e di individuare, ove necessario, eventuali misure correttive da proporre agli organi competenti.